



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE**

**UFFICIO IV - AMBITO TERRITORIALE DI ASTI - PIAZZA ALFIERI 30 , 14100 ASTI;**

**PEC: [USPAT@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT](mailto:USPAT@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT); WEB:[HTTP://WWW.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/ALESSANDRIA-ASTI/](http://www.istruzioneepiemonte.it/alessandria-asti/)**

**C.F. 80005320058; CODICE IPA: M\_PI; CODICE AOO: AOOSPAT ; CODICE F.E: 8MXTUA**

Ai Dirigenti Scolastici della provincia di Asti

Oggetto: Chiarimenti – **EQUIVALENZA/EQUIPOLLENZA.**

I titoli accademici di studio stranieri non hanno valore legale in Italia. Pertanto - qualora debbano essere utilizzati nel nostro paese in vari ambiti - è necessario chiederne il riconoscimento.

Esso comporta un diverso percorso a seconda che il riconoscimento sia destinato a conferire valore legale al titolo attraverso il riconoscimento accademico o sia destinato a permettere di ottenere l'accesso ai pubblici concorsi o benefici specifici.

In tal senso si devono attivare due diversi procedimenti regolati da norme differenti:

**il giudizio di EQUIVALENZA:** è un giudizio collegato a un caso specifico in base al quale si certifica che il titolo di studio estero equivale a un titolo di studio italiano, senza per questo conferire valore legale al titolo. (articoli 2 e 3 legge 148 del 2002 di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli di studio dell'insegnamento superiore nella regione europea).

**dichiarazione di EQUIPOLLENZA:** è un'analisi dettagliata del percorso di studi al cui termine l'atto dichiarativo conferisce valore legale al titolo e riconosce la validità del titolo straniero in Italia, assimilandolo a un titolo italiano e consentendone tutti gli usi ad esso collegabili. (articolo 5 legge 148 del 2002 di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli di studio dell'insegnamento superiore nella regione europea).

L'equipollenza: procedimento amministrativo

L'equipollenza dei titoli di studio esteri è il provvedimento mediante il quale i singoli Atenei attribuiscono a un titolo di studio conseguito all'estero lo stesso valore legale di un titolo di studio presente nell'ordinamento italiano. Viene rilasciata a specifiche condizioni esclusivamente dagli Atenei italiani ed è quindi presso gli Atenei che si deve inoltrare domanda. Il riconoscimento viene effettuato dalle autorità accademiche competenti entro il termine fissato dalla legge. Le autorità accademiche competenti possono:

- Riconoscere l'equipollenza a tutti gli effetti del titolo accademico estero con quello rilasciato dall'Ateneo. La procedura di valutazione si conclude entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza.
- Riconoscere il titolo ai fini dell'abbreviazione del similare corso di studi cui iscriversi per completare il percorso accademico e ottenere il titolo italiano.

**AMBITO DI ASTI**

**RIFERIMENTO CHIARA GIANOTTI - TEL. 0141 537921**

**E-MAIL CHIARA.GIANOTTI.AT@ISTRUZIONE.IT**

**RIFERIMENTO GIUSEPPE CACCAVALE – TEL.0141537935**

**E-MAIL GIUSEPPE.CACCAVALE@ISTRUZIONE.IT**



# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

UFFICIO IV - AMBITO TERRITORIALE DI ASTI - PIAZZA ALFIERI 30 , 14100 ASTI;

PEC: [USPAT@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT](mailto:USPAT@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT); WEB:[HTTP://WWW.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/ALESSANDRIA-ASTI/](http://www.istruzioneepiemonte.it/alessandria-asti/)

C.F. 80005320058; CODICE IPA: M\_PI; CODICE AOO: AOOUSPAT ; CODICE F.E: 8MXTUA

## L'equivalenza: procedimento amministrativo

L'equivalenza dei titoli di studio esteri è contenuta in un provvedimento (rilasciato solo per il motivo indicato e valido solo se utilizzato a quel fine, per cui deve essere nuovamente richiesta e il provvedimento nuovamente rimesso, ogni volta che si ripresenti il motivo d'interesse ), in ordine a determinate casistiche - previste dall'articolo 38 del Decreto legislativo 165 del 2001, dal Decreto del Presidente della Repubblica 189 del 2009 e dall'articolo 12 Legge 29 del 2006 (gli ultimi due riferimenti normativi riguardano, il primo, la procedura di riconoscimento di titoli acquisiti nei paesi aderenti alla convenzione di Lisbona dell'11 aprile 1997, il secondo, la procedura di valutazione della corrispondenza di titoli e certificazioni comunitarie acquisiti nell'Unione europea, negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo o nella Confederazione elvetica) per:

Accesso a pubblici concorsi	Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio P.P.A.	Art. 38 D.Lgs. 165/2001 e Art. 2 DPR 189/2009
Attribuzione di punteggio per la definizione della graduatoria definitiva nei pubblici concorsi/Progressione di carriera nella P.A.	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) tramite domanda rivolta all'amministrazione interessata	Art. 3 DPR 189/2009
Fini previdenziali/Riscatto periodo di studi		
Iscrizione ai Centri per l'impiego		
Accesso al praticantato o tirocinio successivi al conseguimento del titolo		
Assegnazione di borse di studio e altri benefici	Amministrazione interessata	Art. 4 DPR 189/2009
Valutazione di titoli e certificazioni comunitarie	Amministrazione interessata con parere del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)	Art. 12 Legge 29/2006

IL DIRIGENTE  
Leonardo FILIPPONE

*documento firmato digitalmente ai sensi del  
cosiddetto Codice dell'Amministrazione Digitale e  
normativa connessa*